



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 47 DEL 15/04/2021

OGGETTO : EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - AMPLIAMENTO DEGLI ORARI E DELLE GIORNATE DI ATTIVITA' PER ACCONCIATORI , BARBIERI, ESTETISTE E MESTIERI AFFINI.

Il Sindaco

Oggetto: **Emergenza epidemiologica causata da COVID – 19. Ampliamento degli orari e delle giornate di attività per acconciatori, barbieri, estetiste e mestieri affini.**

IL SINDACO

Vista la Legge n. 174 del 17.9.2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni;

Vista la Legge n.1 del 04.01.1990 "Disciplina dell'attività di estetica" e successive modificazioni;

Vista la L.R. n°32 del 04.08.1992 "norme di attuazione della L.1/1990 per la disciplina dell'attività di estetista e successive modificazioni;

Visto il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 come convertito dalla L. 02.04.2007 n. 40;

Visti gli artt. 77 e 78 del D.lgs 59 del 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 "Orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere parrucchiere ed estetista" del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere parrucchiere ed estetista approvato con delibera consiliare n. 22 del 06.04.2000;

Tenuto conto che gli orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatore, barbiere, estetista e mestieri affini sono disciplinati dall'ordinanza sindacale n. 5901/2012, la quale ha previsto che tali attività rispettino il seguente orario:

- apertura non prima delle ore 07,00;
- chiusura non oltre le ore 22,00;

con l'obbligo di osservare la chiusura obbligatoria di almeno un'intera giornata settimanale a scelta dell'esercente .

Preso atto:

- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e seguenti, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 30.04.2021;

- dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, che hanno, tra l'altro, previsto la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti) sino al 11 aprile 2021 a seguito

inserimento in zona Rossa della Regione Emilia Romagna (DPCM 02 marzo 2021 – DL 01.04.2021 n.44);

- dell'Ordinanza del Ministero della Salute n.94/2021 che assegna la Regione Emilia Romagna in zona arancione a partire da lunedì 12.04.2021;

- che da tale data sono previste le riaperture delle attività di acconciatore, barbiere ed estetica;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale nr. 70 del 18.05.2020 con scadenza al 31.12.2000, con la quale, data l'allora situazione emergenziale ed al fine di consentire la ripresa a pieno regime delle attività di acconciatore, barbiere, estetista e mestieri affini, sono state previste deroghe a quanto disposto dalla vigente Ordinanza sindacale n. 5901/2012, in materia di orari e giornate di apertura e chiusura dei servizi alla persona, all'interno del territorio comunale;

Ritenuto opportuno dato il persistere della situazione emergenziale ed, al fine di consentire il regolare svolgimento di tali attività collegato al rispetto di stringenti misure di sicurezza anche in virtù del criterio del distanziamento sociale, previa osservanza delle linee guida indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente della Regione n.82 del 17 maggio 2020e successivi aggiornamenti "Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Sars-CoV-2 Indicazioni per i settori dell'Acconciatura e dell'Estetica", nonché al fine di supportare le attività imprenditoriali del territorio, di prevedere fino alla data del 31 dicembre 2021, la deroga alla chiusura infrasettimanale obbligatoria disposta dall'Ordinanza Sindacale n. 5901/2012 sull'orario delle attività di acconciatore, barbiere, estetista e mestieri affini

Visto l'art. 50 co.7 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000 e successive modificazioni, che riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

ORDINA

a far data dal 14 aprile 2021 e sino al 31 dicembre 2021:

- gli orari di apertura delle attività di acconciatore, barbiere, estetista e mestieri affini sono ampliati con la possibilità di **apertura dalle ore 7.00 alle ore 22.00 tutti i giorni, anche domenicali e festivi**. Al termine dell'orario prescelto l'attività può proseguire per non più di trenta minuti al solo scopo di terminare le prestazioni in corso e a condizione che le porte di accesso all'esercizio vengano chiuse e sia apposto un cartello con la scritta "CHIUSO";
- l'orario adottato deve essere esposto in modo ben visibile dall'esterno (quindi sulla vetrina d'accesso all'esercizio stesso);
- deve essere osservata la chiusura completa nelle seguenti festività civili e religiose: 02 Giugno - 25 e 26 Dicembre;
- in caso di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari delle attività devono scegliere un unico tipo di orario fra quelli previsti per le diverse attività;
- sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate;
- L'adozione della presente ordinanza comporta la disapplicazione di quanto disposto con ordinanza n. 5901/2012 per il periodo in oggetto indicato, decorso il quale saranno adottati ulteriori provvedimenti specifici;
- di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
- il presente provvedimento cesserà di produrre effetti nel caso in cui a livello nazionale o regionale vengano adottati provvedimenti più restrittivi;

DISPONE INOLTRE

di trasmettere la presente Ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Modena;
- Corpo di Polizia Locale e Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- Associazioni di categoria

- Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso i mezzi di comunicazione e diffusione, nonché con l'utilizzo dei social;

- Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;

RENDE NOTO

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna. In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Maranello , li 15/04/2021

Il Sindaco
Luigi Zironi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente